

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 marzo 2004, n. 099/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), disciplina la concessione, da parte delle Province, di contributi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali su iniziativa dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale.

2. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, le modalità di presentazione delle domande, i termini e le modalità di presentazione della documentazione volti all'ottenimento del contributo nonché le cause di decadenza e revoca connesse al mancato rispetto dei termini predetti.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese costituite da soggetti che abbiano perso il posto di lavoro, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 20/2003, a causa di una situazione di grave difficoltà occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3
(Requisiti dei beneficiari)

1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede, ovvero sedi secondarie o unità locali, nel Friuli Venezia Giulia;
- b) se imprese, essere iscritti al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;
- c) se cooperative, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
- d) se artigiani, risultare altresì iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
- e) non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori produttivi di cui all'allegato A del presente Regolamento;

- f) osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi, nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- g) se cooperative, corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- h) avere il requisito di microimpresa o di piccola impresa, ai sensi della vigente disciplina comunitaria;
- i) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti:

- a) per le imprese, alla data di iscrizione al Registro delle imprese;
- b) per le imprese artigiane, alla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- c) per le cooperative, dalla data di iscrizione al Registro delle cooperative.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4

(Requisiti di composizione delle imprese)

1. Le imprese individuali devono essere costituite, alternativamente:

- a) da soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni, a causa di una situazione di grave difficoltà occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale approvato dalla Giunta regionale;
- b) da soggetti sospesi dal lavoro ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) a causa di una situazione di grave difficoltà occupazionale connessa a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, individuate nel Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale approvato dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

3. Nelle società il capitale sociale deve essere posseduto in misura superiore al 50% dai soci aventi le caratteristiche previste dai commi 1 e 2.

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti:

- a) per le imprese, alla data di iscrizione al Registro delle imprese;
- b) per le imprese artigiane, alla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- c) per le cooperative, dalla data di iscrizione al Registro delle cooperative.

5. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

6. I soggetti di cui al comma 1 per tutto il periodo contributivo, devono svolgere attività nell'impresa in modo esclusivo e continuativo. A tale scopo tali soggetti dovranno dichiarare, alla fine del periodo contributivo, di non aver percepito altri redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo o a questi equiparati.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute nel periodo contributivo considerato:

- a) spese di investimento, per l'acquisto di:
 - 1) macchinari e attrezzature;
 - 2) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
 - 3) macchine per ufficio e programmi informatici;
 - 4) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con non più di tre posti;
 - 5) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;
- b) spese relative alla stipula di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in caso di concessione ed erogazione dei contributi in via anticipata.

Art. 6

(Casi di esclusione dall'ammissibilità)

1. Le spese di cui all'articolo 5 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:

- a) acquisto di beni attraverso operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing);
- b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:

- 1) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
 - 2) un socio dell'impresa richiedente;
 - 3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
 - 4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
- c) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'Allegato A del presente Regolamento;
- d) spese relative all'acquisto di mezzi a trazione integrale immatricolati come furgoni o autocarri finestrati ad uso trasporto cose o ad uso promiscuo trasporto persone e cose.

Art. 7

(Ammontare del contributo)

1. I contributi di cui al presente Regolamento sono determinati nella misura del 50% delle spese ammissibili.

2. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, nelle società il contributo è determinato in proporzione alla misura del capitale sociale detenuto dai soggetti in possesso dei requisiti relativi alla composizione dell'impresa.

Art. 8

(Durata del periodo contributivo)

1. Il periodo contributivo ha una durata di 12 mesi decorrenti, rispettivamente:

- a) per le imprese, dalla data di iscrizione al Registro delle imprese;
- b) per le imprese artigiane, dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- c) per le cooperative, dalla data di iscrizione al Registro delle cooperative.

2. Le imprese artigiane non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.

Art. 9

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione; pertanto, nel caso in cui l'ammontare dei benefici da accordare ai sensi del presente Regolamento dovesse comportare il superamento della predetta soglia la concessione verrà ridotta sino al limite consentito.

3. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Art. 10

(Disposizioni procedurali per la concessione del contributo)

1. Per richiedere i contributi i soggetti beneficiari devono presentare domanda alla Provincia competente.

2. Per Provincia competente si intende quella nel cui territorio i beneficiari hanno la sede.

3. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata nei termini di cui all'articolo 11.

4. Unitamente alla domanda di contributo, i soggetti beneficiari devono produrre:
- a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
 - b) un'ulteriore dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, rilasciata da ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, attestante il possesso dei requisiti medesimi e la quota di capitale sociale detenuta;
 - c) una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - d) un prospetto dettagliato relativo alle spese già sostenute o da sostenere redatto utilizzando la modulistica predisposta dalla Provincia competente con allegata, per le spese già sostenute, la documentazione giustificativa relativa a queste ultime;
 - e) eventuale garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

5. La domanda e le dichiarazioni devono essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia competente.

6. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, la Provincia richiede le necessarie integrazioni.

8. La Provincia comunica al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

9. Contestualmente alla comunicazione di concessione del contributo la Provincia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2, richiede ai beneficiari una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti de minimis ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione.

Art. 11

(Termini di presentazione)

1. La domanda di contributo deve essere presentata:

- a) entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione al Registro delle imprese;
- b) entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- c) entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

Art. 12

(Documentazione di spesa)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo vengono ritenute valide, quali documentazione di spesa, fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute fiscali od altro documento considerato valido ai fini fiscali.

2. Le spese possono riguardare esclusivamente beni nuovi. A tale scopo sulla documentazione di spesa dovrà essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica».

Art. 13

(Disposizioni procedurali per l'erogazione del contributo)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre:

- a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, fino al termine del periodo contributivo, dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) un'ulteriore dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, rilasciata da ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 6 del medesimo articolo fino al termine del periodo contributivo e la quota di capitale sociale detenuta;
- c) un rendiconto, redatto utilizzando la modulistica predisposta dalla Provincia competente, per il periodo cui si riferiscono le spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia.

2. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, la Provincia richiede le necessarie integrazioni.

Art. 14

(Disposizioni per l'erogazione dei contributi in via anticipata)

1. I contributi previsti dal presente Regolamento possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo spettante calcolato sulla base delle spese ritenute ammissibili.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della Provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

4. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. I soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della documentazione di cui all'articolo 10, l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello di cui all'Allegato B.

6. Al termine del periodo contributivo i beneficiari devono produrre la documentazione di cui all'articolo 13.

Art. 15
(Cumulabilità)

1. I contributi erogati sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi o Regolamenti a meno che queste ultime non lo escludano espressamente.

2. I contributi non sono cumulabili con altri interventi di competenza regionale rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3 concessi allo stesso titolo.

Art. 16
(Vincolo di destinazione dei beni)

1. Il soggetto beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto.

Art. 17
(Cause di rideterminazione del contributo)

1. La Provincia competente provvede alla rideterminazione del contributo:
- a) quando il contributo da concedere ai sensi del presente Regolamento comporta il superamento della soglia «de minimis»;
 - b) quando le spese documentate risultano inferiori all'anticipazione erogata.

2. La Provincia competente comunica al beneficiario i provvedimenti di cui al presente articolo.

Art. 18
(Decadenza e revoca)

1. Ferme restando le cause di decadenza e revoca di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia competente procede all'adozione dei provvedimenti di revoca ovvero di decadenza, con conseguente obbligo di restituzione del contributo, qualora:

- a) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- c) sopravvenuto difetto di uno o più requisiti dal presente Regolamento. Nel caso di società, è comunque ammessa la sostituzione dei soci con altri soggetti rientranti nelle medesime categorie soggettive, se effettuata prima dei termini stabiliti dalle Province per l'erogazione di cui all'articolo 13;
- d) mancato rispetto del vincolo di destinazione dei beni mobili di cui all'articolo 16;
- e) cancellazione dal Registro delle imprese ovvero delle cooperative, cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ovvero scioglimento e messa in liquidazione della società.

2. La Provincia competente comunica all'interessato i provvedimenti di cui al presente articolo.

Art. 19
(Restituzione di somme erogate)

1. Le somme erogate ai sensi del presente Regolamento, e non spettanti, dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 20
(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi.

Art. 21
(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento le Province dispongono ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno le Province devono comunicare alla Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, Servizio per il lavoro, l'esito degli avvenuti controlli relativi all'anno precedente.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A)

Settori esclusi
(articoli 3, 4, 6 e 9)

Agroalimentare

- 15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
 - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
 - fusione di grassi commestibili di origine animale;
 - lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;
- 15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);
- 15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli;
 - preparazione di carne di volatili e di conigli;
 - produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;
- 15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);
- 15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe);

- 15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe);
- 15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo);
- 15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo);
- 15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe);
- 15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria);
- 15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:
- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;
- 15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe);
- 15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo);
- 15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe);
- 15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe);
- 15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;
- 15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe);
- 15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe);
- 15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe);
- 15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe);
- 15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe);
16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione).

Fibre sintetiche:

- 24.7 «Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali» (tutto il gruppo).

Industria Automobilistica:

«Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi» (tutta la divisione).

Industria della costruzione navale:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche»;

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali».

Industria siderurgica:

13. «Estrazione di minerali metalliferi» (tutta la divisione);

27.10 «Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghes» (tutta la classe);

27.22 «Fabbricazione di tubi in acciaio» (tutta la classe).

Industria carboniera:

10 «Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba» (tutta la divisione).

Trasporti:

60 «Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte» (tutta la divisione);

61 «Trasporti marittimi e per vie d'acqua» (tutta la divisione);

62 «Trasporti aerei» (tutta la divisione);

63.1 «Movimentazione merci e magazzinaggio» (tutto il gruppo);

63.2 «Attività connesse ai trasporti» (tutto il gruppo);

63.4 «Attività delle altre agenzie di trasporto» (tutto il gruppo).

Agricoltura:

01 «Agricoltura, caccia e relativi servizi» (tutta la sottosezione);

02 «Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi» (tutta la sottosezione). *Pesca:*

05 «Pesca, piscicoltura e servizi connessi» (tutta la sottosezione).

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA BANCARIA O ASSICURATIVA

(denominazione sociale della Banca o dell'Istituto assicurativo)

Alla Provincia di

.....
.....
.....
.....

(indirizzare alla Provincia
territorialmente competente a ricevere
la domanda di contributo)

Fideiussione n.

PREMESSO

che l'impresa
con sede in, via, n.,
sede secondaria o unità locale in,
via, n.,
partita IVA,
presenta domanda di contributo ai sensi del Regolamento per l'avvio di nuove attività imprenditoriali pub-
blicato sul Bollettino regionale n. di data

che l'impresa,
essendo in possesso dei requisiti previsti dal sopraindicato regolamento, avendo rispettato le condizioni pre-
viste dalle medesime disposizioni, ritiene di avere titolo all'ammissione ai contributi stessi per l'importo di
euro

che l'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e l'articolo 14 del citato Rego-
lamento prevedono che i contributi possano essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al
70 per cento dell'importo totale;

che, a tal fine, le domande di contributo devono essere corredate da apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, prestata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi;

che la garanzia può essere rilasciata da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche ed integrazioni;

che, alla luce di ciò, a garanzia dell'eventuale rimborso della somma anticipata a seguito di intervenuta revoca dei contributi o di decadenza dai medesimi disposta ai sensi del regolamento di cui trattasi, è pertanto richiesta idonea fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di euro, pari alla somma erogabile in via anticipata, nonché per l'ulteriore importo dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi in base alla normativa sopracitata e per ogni altra spesa accessoria collegata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo)
con sede legale in
via, n., che nel seguito del presente atto verrà
indicata/o per brevità Istituto, e per essa/o il /i
(indicare la qualifica) sig./sigg., nella
sua/loro qualità di, autorizzato/i
con

dichiara

di costituirsi, come con la presente si costituisce, fideiussore solidale a favore della Provincia di
. e nell'interesse
dell'impresa per l'importo
di euro, corrispondente al contributo anticipato
indicato in premessa, a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di tutta o di parte dell'anticipazione
concessa dalla competente Provincia, determinato dalla revoca del contributo o decadenza dal medesimo per
inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento per l'avvio di nuove attività imprenditoriali pub-
blicato sul Bollettino regionale n. di data, nonché per l'ulteriore importo
dovuto dal beneficiario dell'anticipazione a titolo di interessi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7 e per ogni altra spesa accessoria collegata.

La sottoscritta (Banca o Istituto) si impegna pertanto irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare
a codesta Provincia, ogni eccezione rimossa ed anche in caso di opposizione del debitore principale o di altri
soggetti comunque interessati nonché nel caso in cui l'impresa
sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, a prima semplice ri-
chiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., quanto dalla stessa competente Provincia le verrà indicato
come dovuto per le obbligazioni sopraindicate. Tale pagamento avverrà comunque entro 30 giorni dalla data
di ricevimento della richiesta e nel rispetto delle modalità da quest'ultima riportate.

Il presente atto fideiussorio, prestato con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui
all'articolo 1944 del Codice civile, si intende valido ed operante fino ad espresso svincolo, da parte della com-
petente Provincia, della garanzia prestata. Si rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui
all'articolo 1957 del Codice civile.

Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in alcun caso, alla competente
Provincia.

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sottoscritto Istituto.

Per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di

Luogo e data

Banca o Istituto Assicurativo

Firma

La sottoscritta (Banca o Istituto assicurativo)
e per essa il/i sig./sig.ri
dichiara di avere letto e di accettare incondizionatamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la clausola di cui all'ultimo capoverso del suesteso atto consistente nella deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Luogo e data

Banca o Istituto Assicurativo

Firma

Io sottoscritto
certifico che il/i sig./sigg.i
(indicare la qualifica) domiciliato/i
per la carica in con i poteri di firma per quest'atto
in nome e per conto del (istituto bancario o assicurativo)
nella sua (loro) qualità di dello stesso,
della cui identità personale e dei cui poteri ad impegnare il
io sono certo, ha (hanno)
apposto in mia presenza la sua (loro) firma in calce all'atto che precede.

Luogo e data